

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI	3
Art. 1 - Finalità.....	3
Art. 2 - Campo di applicazione	3
Art. 3 - Definizioni tecniche	3
Art. 4 - Classificazione acustica del territorio comunale	3
TITOLO II - ATTIVITA' RUMOROSE A CARATTERE PERMANENTE.....	4
Art. 5 - Soggetti interessati	4
Art. 6 - Piani Aziendali di Risanamento Acustico	4
Art. 7 - Valutazione previsionale d'impatto acustico	4
Art. 8 - Contenuti del documento di valutazione di impatto acustico.....	5
TITOLO III - EDIFICI ED ATTIVITA' ACUSTICAMENTE SENSIBILI.....	7
Art. 9 - Valutazione previsionale di clima acustico	7
TITOLO IV – AUTORIZZAZIONE IN DEROGA PER ATTIVITA' RUMOROSE A CARATTERE TEMPORANEO.....	9
Art. 10 – Campo di applicazione	9
Art. 11 - Disposizioni generali	9
Art. 12 – Lavori edili eseguiti in proprio	11
Art. 13 – Disposizioni generali	11
Art. 14 – Svolgimento in aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo ovvero mobile ovvero all'aperto.....	11
Art. 15 – Procedure autorizzative semplificate per giorni di deroga fino a un massimo di 15. Condizioni.....	12
Art. 16 – Autorizzazioni generali.....	12
Art. 17 – Esclusioni dalle procedure semplificate	12
Art. 18- Sospensione delle attività rumorose in deroga	13
TITOLO V - REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI AMBIENTI ABITATIVI	14
Art. 19 - Opere e interventi interessati	14
Art. 20 - Documentazione richiesta	14
Art. 21 - Compiti dell'amministrazione comunale	15
Art. 22 - Certificazione dei requisiti acustici passivi degli edifici.....	15
TITOLO VI - ALTRE ATTIVITA' RUMOROSE	16
Art. 23 - Macchine da giardino	16
Art. 24 - Macchine agricole	16
Art. 25 - Allarmi acustici	16
Art. 26 - Altre attività.....	16
TITOLO VII - CONTROLLI, SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI	16
Art. 27 - Controlli.....	16
Art. 28 - Sanzioni	16
Art. 29 Sospensione delle attività	17
Art. 30 - Istanze e segnalazioni di disturbo.....	17
Art. 31 - Allegati	17
Art. 32 - Entrata in vigore	17
Art. 33 - Validazione.....	18

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Finalità

Le finalità del presente regolamento sono orientate al miglioramento della qualità acustica del territorio comunale, con particolare attenzione alla tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico.

Art. 2 - Campo di applicazione

Il presente regolamento disciplina, in ottemperanza all'art. 6 comma 1 lettera e) del D.P.C.M. 14/11/1997, le modalità per l'attuazione delle disposizioni dettate dalla Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "*Legge quadro sull'inquinamento acustico*" e suoi decreti attuativi e dalla Legge Regione Toscana 1 Dicembre 1998, n° 89 "*Norme in materia di inquinamento acustico*", modificata ed integrata dalla Legge Regione Toscana 29 Novembre 2004 n° 67 "*Modifiche alla legge regionale 1 dicembre 1998, n. 89 (Norme in materia di inquinamento acustico)*", e successive deliberazioni.

In particolare disciplina le competenze comunali in materia di livelli di emissioni ed immissioni acustiche, correlate ad attività, anche edilizie, sia temporanee che permanenti, che possono essere effettuate sul proprio territorio.

Art. 3 - Definizioni tecniche

Le definizioni tecniche per l'attuazione del presente regolamento sono indicate in Appendice 1. Esse si riferiscono a quanto contenuto nel Decreto Ministero dell'Ambiente 16 marzo 1998, Appendice 1, e all'art. 2 comma 1 della Legge 447/95.

A dette definizioni tecniche viene fatto esplicito riferimento per l'interpretazione del citato decreto, del presente regolamento e delle documentazioni presentate dal Comune nell'ambito di procedimenti amministrativi e di provvedimenti dallo stesso emessi.

Per una illustrazione più approfondita si rimanda alle leggi di settore, nonché alle norme UNI di riferimento.

Art. 4 - Classificazione acustica del territorio comunale

Il Piano Comunale di Classificazione Acustica (P.C.C.A.) del Comune di Lamporecchio, è stato approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 28.02.2005; esso suddivide il territorio comunale in zone omogenee, alle quali sono assegnati i valori limite di emissione, i valori limite di immissione, assoluti e differenziali, i valori di attenzione ed i valori di qualità previsti dal D.P.C.M. 14.11.97.

Il presente regolamento costituisce lo strumento operativo per l'applicazione dei suddetti limiti al territorio comunale.

TITOLO II - ATTIVITA' RUMOROSE A CARATTERE PERMANENTE

Art. 5 - Soggetti interessati

Coloro che intendono, ai sensi dell'art. 8 della L. n. 447/95:

- avviare o ampliare una nuova attività rumorosa;
- modificare le caratteristiche di esercizio dell'attività rumorosa;
- trasferire la propria attività rumorosa in altra sede;

oltre a tutti gli altri casi previsti nei vari procedimenti che riguardano attività rumorose, sono tenuti a presentare (unitamente alla DIA e alle richieste di autorizzazione) l'opportuno modello sulla prevenzione dall'inquinamento acustico (allegato 2).

La mancata presentazione del modello sulla prevenzione dall'inquinamento acustico comporterà l'inefficacia della DIA e l'interruzione dell'iter approvativo o il rigetto delle altre istanze autorizzative.

In tutti i casi sopra elencati è necessario allegare al modello sulla prevenzione dell'inquinamento acustico il documento di valutazione di impatto acustico redatto secondo le specifiche contenute nella DGR n. 788/99 e ss.mm.ii..

Art. 6 - Piani Aziendali di Risanamento Acustico

Le imprese che esercitano attività rumorose di carattere permanente che alla data di entrata in vigore del P.C.C.A. non rispettino i limiti di emissione o di immissione dallo stesso introdotti, devono presentare al Comune, entro sei mesi dall'entrata in vigore del P.C.C.A., apposito Piano Aziendale di Risanamento Acustico, con le modalità indicate dall'art. 13 della L.R. 89/98 e ss.mm.ii. e dalla D.C.R. 77/00.

Per le attività rumorose preesistenti all'entrata in vigore del Piano Comunale di Classificazione Acustica, i limiti di emissione e di immissione attribuiti alle singole zone sono vincolanti dalla data di sei mesi dopo l'entrata in vigore del P.C.C.A. (art. 13 comma 1 L.R.T. 89/98, modificata dalla L.R. n. 67 del 29 novembre 2004).

Il Piano Aziendale di Risanamento Acustico deve espressamente indicare il termine entro il quale le imprese prevedono di adeguarsi ai limiti stabiliti.

Tale termine non può comunque essere superiore ai dodici mesi dalla presentazione del piano stesso, fatto salvo diverso termine previsto per le attività a ciclo produttivo continuo.

Trascorsi trenta giorni dalla presentazione del piano di cui al presente articolo, in mancanza di comunicazioni da parte del Sindaco, l'impresa interessata potrà iniziare i lavori di risanamento acustico.

La mancata pronuncia da parte del Sindaco equivale ad assenso.

I lavori dovranno essere svolti nel rispetto delle eventuali prescrizioni del Sindaco.

La mancata presentazione del Piano Aziendale di Risanamento Acustico nei termini e modalità previste comporta l'obbligo di adeguamento ai limiti stabiliti dal P.C.C.A. entro il termine di sei mesi dall'approvazione del P.C.C.A. e l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 17 della L.R. 89/98 e ss.mm.ii.

Art. 7 - Valutazione previsionale d'impatto acustico

Sono tenuti a presentare al Comune la documentazione di previsione di impatto acustico con le modalità indicate dalla D.G.R. n. 788 del 13/07/1999, fatto salvo espressa richiesta da parte dell'ufficio tecnico per soggetti diversi, i seguenti soggetti:

- titolari dei progetti per la realizzazione, la modifica e il potenziamento delle opere elencate all' art. 8, comma 2 della L. 447/95 e di seguito riportate:

- ✓ opere sottoposte a valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'art. 6 della L. 349/1986;
 - ✓ aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
 - ✓ strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali), secondo la classificazione di cui al D.Lgs. n. 285/1992 e successive modificazioni;
 - ✓ discoteche;
 - ✓ circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;
 - ✓ impianti sportivi e ricreativi;
 - ✓ ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia.
- i richiedenti il rilascio:
- ✓ di concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibite ad attività produttive, sportive e ricreative ed a postazioni di servizi commerciali polifunzionali;
 - ✓ di altri provvedimenti comunali di abilitazione all'utilizzazione degli immobili e delle infrastrutture di cui sopra;
 - ✓ di qualunque altra licenza od autorizzazione finalizzata all'esercizio di attività produttive.

Sono fatte salve in quanto applicabili ai singoli progetti delle opere in questione, le disposizioni della L.R. 3 novembre 1998, n. 79 "Norme per l'applicazione della valutazione di impatto ambientale".

La presentazione della documentazione prescritta dal comma 1, redatta ai sensi della D.G.R. 788/99 e prodotta dal soggetto interessato unitamente alla denuncia stessa, od al diverso atto equivalente, costituisce elemento essenziale per il rilascio dell'atto abilitante e condizione indispensabile per l'efficacia delle D.I.A..

La documentazione di impatto acustico prescritta ai sensi dei commi precedenti, qualora i livelli di rumore previsti superino i valori di emissione definiti dal DPCM 14 novembre 1997, deve espressamente contenere l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti.

Art. 8 - Contenuti del documento di valutazione di impatto acustico

La documentazione di cui all'art. 12 comma 2 della L.R. 1 dicembre 1998, n. 89 deve contenere tutti gli elementi che per lo specifico progetto consentano di:

- a) individuare i limiti massimi di emissione e di immissione a cui è soggetto;
- b) desumere il rispetto di tali limiti;
- c) valutare l'eventuale significativo peggioramento del rumore ambientale locale, al fine del mantenimento o del conseguimento dei valori di qualità.

Qualora si preveda un superamento dei limiti di emissione o di immissione, la documentazione dovrà indicare le misure previste per ridurre le emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti al fine di ricondurle al rispetto dei suddetti limiti.

Per la redazione della valutazione e l'esecuzione delle eventuali misurazioni si dovrà far riferimento ai criteri di buona tecnica previsti per la descrizione dei livelli sonori nell'ambiente dalla norma UNI 9884/97, nonché alle norme UNI serie 11143/05 e loro eventuali successive versioni più aggiornate.

La documentazione di impatto acustico di cui sopra, resa con le modalità di cui al D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, dovrà essere sottoscritta anche da un tecnico competente ai sensi dell'art. 2, comma 6 della L. n. 447/95.

Per il conseguimento dei principi generali di cui sopra, la documentazione di impatto acustico dovrà inoltre contenere:

1. la descrizione della classificazione acustica del territorio su cui si localizza l'attività o l'impianto oggetto di valutazione e delle aree comunque interessate significativamente dalla sua rumorosità;
2. una planimetria fedele alla situazione attuale delle zone di potenziale influenza della sorgente, e comunque l'individuazione delle abitazioni più vicine e di quelle potenzialmente più disturbate;
3. una descrizione delle principali sorgenti di emissione sonora che ne individui: la localizzazione, le connessioni strutturali col resto dell'edificio, le diverse modalità ed orari di funzionamento, i livelli sonori prodotti nelle zone di potenziale influenza ovvero l'irrelevanza delle loro immissioni sonore rispetto ai limiti;
4. il confronto tra le emissioni dell'impianto od attività e gli eventuali limiti di emissione previsti;
5. la valutazione del rispetto o meno dei limiti assoluti e differenziali;
6. la descrizione delle eventuali opere di bonifica acustica.

TITOLO III - EDIFICI ED ATTIVITA' ACUSTICAMENTE SENSIBILI

Art. 9 - Valutazione previsionale di clima acustico

I soggetti pubblici e privati interessati alla realizzazione delle tipologie di insediamenti elencati dall'art. 8, comma 3, L. 447/1995, di seguito riportati, sono tenuti a presentare la relazione previsionale di clima acustico con le modalità indicate dalla D.G.R. 788 del 13/07/1999; le tipologie di insediamenti interessate sono le seguenti:

- scuole e asili nido;
- ospedali;
- case di cura e di riposo;
- parchi pubblici urbani ed extraurbani;
- nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere indicate all'art. 8, comma 2 della L. 447/95, in particolare:
 - ✓ aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
 - ✓ strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali), secondo la classificazione di cui al D.Lgs. n. 285/1992 e successive modificazioni;
 - ✓ discoteche;
 - ✓ circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;
 - ✓ impianti sportivi e ricreativi;
 - ✓ ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia.

La relazione (ai sensi dell'art. 12 comma 3 della L.R. n. 89/98) deve contenere tutti gli elementi che per la specifica tipologia di insediamento consentano di:

- a) valutare se sia necessario apportare modifiche al progetto dell'opera o al territorio circostante per garantire agli occupanti il rispetto dei limiti di immissione e dei valori di qualità.
- b) Individuare la natura delle modifiche necessarie ovvero l'impossibilità pratica di conseguire i limiti suddetti.

Per la redazione della valutazione e l'esecuzione delle misurazioni si dovrà far riferimento ai criteri di buona tecnica previsti per la descrizione dei livelli sonori nell'ambiente dalla norma UNI 9884/97.

La documentazione di valutazione di cui sopra, resa con le modalità di cui al D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, dovrà essere sottoscritta anche da un tecnico competente ai sensi dell'art. 2, comma 6 della L. n. 447/95.

Per il conseguimento dei principi generali di cui sopra la valutazione previsionale di clima acustico, dovrà contenere:

1. una planimetria fedele alla situazione attuale dell'area dove si localizza il progetto che consenta di individuare le principali sorgenti sonore che influenzano il clima acustico dell'area;
2. la misurazione del clima acustico presente prima della realizzazione dell'opera;
3. la descrizione della classificazione acustica del territorio dove si realizzerà il nuovo insediamento;
4. una analisi delle modificazioni prodotte dalla realizzazione dell'opera sulle sorgenti sonore precedentemente individuate e sulla propagazione acustica verso i recettori, inclusi gli effetti di schermo, riflessione e simili introdotti dalla realizzazione dell'insediamento stesso;

5. l'individuazione delle modificazioni dei percorsi e dei flussi di traffico prodotte a regime dall'insediamento previsto;
6. nel caso di edifici, la descrizione delle prestazioni di isolamento acustico verso i rumori esterni offerte dall'edificio oggetto di valutazione e conformità delle stesse ai disposti del D.P.C.M. 5 dicembre 1997 "Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici";
7. nel caso che i livelli sonori previsti siano superiori ai limiti, una analisi dei possibili interventi che consentirebbero di ricondurre i livelli sonori entro i limiti previsti o di ridurre l'entità del superamento.

TITOLO IV – AUTORIZZAZIONE IN DEROGA PER ATTIVITA' RUMOROSE A CARATTERE TEMPORANEO

Art. 10 – Campo di applicazione

Le attività rumorose temporanee possono essere autorizzate, ai sensi dell'art. 6 della Legge 26.10.95 n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" e della Legge Regionale 1.12.98 n. 89 "Norme in materia di inquinamento acustico", a produrre una rumorosità in deroga, cioè superiore ai limiti previsti per la zona in cui sono ubicate. I limiti della deroga, come stabiliti di seguito, devono sempre essere considerati come limiti di emissione dell'attività nel suo complesso, intesa come sorgente unica. Questi limiti sono sempre misurati in facciata degli edifici in corrispondenza dei recettori più vicini o più disturbati. Quando non altrimenti specificato è sempre implicita la deroga al criterio differenziale. Si definisce attività temporanea qualsiasi attività che si esaurisce in periodi di tempo limitati e/o legata ad ubicazioni variabili. Rientrano in tali casistiche i cantieri edili e stradali e le feste e manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico. Sono soggette ad autorizzazioni, anche in deroga ai limiti previsti dal DPCM. 14/12/97, secondo quanto disposto dall'art 6 c. 1 lett. H della L. 447/95 e della DCRT n. 77 del 22/02/2000 in relazione all'art. 2 c. 2, lett "c" della L.R. 89/1998 e successive modifiche, tutte le attività temporane e manifestazioni in luogo pubblico o aperte al pubblico, qualora esse comportino l'impiego di macchinari o impianti rumorosi. Trattandosi di rumorosità in deroga, superiori ai limiti di legge, dovranno essere comunque ridotte al minimo le molestie al vicinato ed adottati quindi tutti i possibili interventi ed accorgimenti per limitare la propagazione del rumore. Su esplicita richiesta del titolare della attività, a seguito di dettagliata illustrazione delle modalità e dei tempi di svolgimento della stessa, i giorni di autorizzazione in deroga da prendere in considerazione per il rilascio della specifica autorizzazione sono quelli in cui si prevede il superamento dei limiti di zona (ad esempio per i cantieri i giorni di utilizzo dei macchinari rumorosi, per le feste e manifestazioni i giorni di effettuazione o riproduzione di musica o altre attività rumorose). La durata del cantiere o della manifestazione può essere quindi indipendente e superiore ai giorni di effettiva produzione della rumorosità in deroga.

CANTIERI EDILI E STRADALI

Art. 11 - Disposizioni generali

I macchinari e gli impianti, sia fissi che mobili, utilizzati nei cantieri, devono essere conformi alle rispettive norme di omologazione e certificazione, con l'eccezione delle possibili alternative prove documentali di conformità previste dai successivi commi 3, 4 e 5.

Essi devono essere collocati in postazioni in modo tale da limitare il più possibile la rumorosità verso i possibili soggetti disturbati.

Le attrezzature non considerate per l'omologazione dalla normativa nazionale, quali gli attrezzi manuali, devono essere utilizzate adottando tutti gli accorgimenti e comportamenti per rendere meno rumoroso il loro uso.

L'utilizzo dei macchinari rumorosi dovrà avvenire comunque entro la fascia oraria dalle ore 8 alle ore 19 nei giorni feriali escluso il sabato, salvo casi particolari adeguatamente motivati l'attività può essere estesa al sabato limitatamente dalle ore 8 alle 13.

Il limite di riferimento di emissione per la rumorosità in deroga è stabilito in 70 dB Leq (A) in facciata agli edifici limitrofi, in corrispondenza dei recettori vicini o più disturbati.

Per i lavori riguardanti ristrutturazioni interne il limite di riferimento, misurato all'interno dei locali vicini o più disturbati è stabilito in 65 dB(A)

Le modalità di misurazione sono quelle stabilite dalla Deliberazione del Consiglio regionale 22.2.2000 n 77.

Lavori urgenti

I lavori eseguiti da ditte per urgenze di pubblica e privata utilità non sono soggetti all'obbligo di richiesta di autorizzazioni in deroga. Sono pertanto esclusi gli interventi che non rientrano in una possibile programmazione, a causa della contingibilità in cui si verifica il guasto o l'evento, che dà luogo alla necessità di esecuzione di lavori urgenti di riparazione o rifacimento di impianti tecnologici, (rete del gas, della fognatura, dell'acquedotto, dell'elettricità ecc.).

Lavori con richieste di deroga fino a 5 giorni lavorativi (Allegato 11)

Può essere presentata da parte del titolare della ditta, anziché una richiesta di autorizzazione, una comunicazione di svolgimento di lavori con rumorosità in deroga, nei casi in cui siano rispettate le seguenti condizioni:

1. ubicazione del cantiere in classe III - IV e V non in prossimità di scuole ospedali e case di cura;
2. durata inferiore a 5 giorni lavorativi;
3. macchinari utilizzati e loro modalità e orario di uso;
4. rispetto dei limiti di 70 dB(A) misurati in facciata agli edifici limitrofi e 65 dB(A) in caso di ristrutturazioni interne;
5. orario compreso nella fascia tra le 8 e le 19, escluso il sabato;
6. in caso i lavori siano eseguiti in una zona in prossimità di scuole, ospedali e case di cura o ubicata in classe I o II, dovrà essere comunque presentata richiesta di autorizzazione secondo le procedure indicate nei commi seguenti.

Lavori con richieste di deroga fino a 20 giorni lavorativi

Dovrà essere presentata una domanda per la rumorosità in deroga comprendente, oltre che alle indicazioni del luogo, dell'orario e della durata, la seguente documentazione:

1. fotocopia dei certificati di conformità CEE ovvero dichiarazione 'CE' di conformità (rispettivamente se la messa in commercio è antecedente o successiva alla data di entrata in vigore della Direttiva Macchine – DPR 24.7.96 n.459) dei macchinari che si intende utilizzare nel cantiere edile e per i quali la normativa nazionale e comunitaria prevede l'obbligo di certificazione acustica, nonché l'indicazione dei livelli di emissione sonora dei macchinari usati;
2. dichiarazione del titolare della attività relativa agli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno adottati per la limitazione del disturbo e la descrizione delle modalità di realizzazione;
3. una pianta dettagliata e aggiornata dell'area dell'intervento con l'identificazione degli edifici di civile abitazione.

Lavori con richieste di deroga superiori a 20 giorni lavorativi o in prossimità dei ricettori sensibili

Per le attività che non abbiano i requisiti per una deroga di tipo semplificato di cui ai precedenti commi 2 e 3 o che non prevedano di rispettarne le condizioni, la richiesta di autorizzazione, oltre alle indicazioni relative alla durata del cantiere ed all'eventuale articolazione temporale dell'utilizzo dei macchinari rumorosi, dovrà essere corredata dei seguenti documenti:

- 1) relazione, redatta da tecnico competente in acustica ambientale (figura professionale delineata dall'art. 2, commi 6,7 e 8 della Legge 447/95 e L.R. 89/98), contenente:
 - a) un elenco degli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno adottati per la limitazione del disturbo e la descrizione delle modalità di realizzazione;
 - b) l'indicazione dei livelli di emissione sonora dei macchinari che si intende utilizzare e per i quali la normativa nazionale prevede l'obbligo di certificazione acustica (D.M. n 588/87, D.Lgs n 135/92 e D.Lgs. n137/92
 - c) limiti richiesti e loro motivazione per ognuna delle attività diverse previste.

2) fotocopia dei certificati di conformità CEE ovvero dichiarazione 'CE' di conformità (rispettivamente se la messa in commercio è antecedente o successiva alla data di entrata in vigore della Direttiva Macchine – DPR 24.7.96 n. 459) dei macchinari che si intende utilizzare nel cantiere edile e per i quali la normativa nazionale e comunitaria prevede l'obbligo di certificazione acustica

In alternativa la relazione sopradetta a firma di tecnico competente in acustica dovrà attestare anche l'eventuale conformità dei macchinari alle norme nazionali e comunitarie relative alla limitazione delle emissioni sonore:

3) una pianta dettagliata e aggiornata dell'area dell'intervento con l'identificazione degli edifici di civile abitazione o ricettori sensibili potenzialmente disturbati

4) Parere A.U.S.L. ai sensi della D.C.R.T. N. 77 del 22/02/2000

Art. 12 – Lavori edili eseguiti in proprio

Per gli interventi edili o di altra natura (riparazioni di falegnameria, altre riparazioni o manutenzioni varie) di modesta entità, eseguiti in proprio, all'interno o nelle pertinenze della propria abitazione, con l'utilizzo quindi di utensili di rumorosità limitata, non è necessaria l'autorizzazione in deroga.

Dovranno comunque essere adottati tutti gli accorgimenti per evitare disturbo al vicinato.

L'uso degli utensili deve avvenire nella seguente fascia oraria:

dalle 8 alle 19 nei mesi dall'ottobre all'aprile

dalle 7 alle 20 negli altri mesi

Per questa tipologia di lavori, pur non rientrando essi nell'ambito della rumorosità in deroga, il Comune, in caso di segnalazione di disturbo al vicinato, può dettare prescrizioni a seguito degli accertamenti della Az.U.S.L. territorialmente competente.

MANIFESTAZIONI FESTE E SPETTACOLI IN LUOGO PUBBLICO

Art. 13 – Disposizioni generali

Sono da considerare attività a carattere temporaneo gli spettacoli le feste e manifestazioni di durata limitata nel tempo che non superino, in uno stesso luogo, un periodo massimo complessivo di trenta giorni, in riferimento ad ogni anno solare. Esse possono essere permesse in deroga ai limiti della classe acustica in cui si svolgono.

Fino ad massimo di 15 giorni di rumorosità in deroga, nell'ambito della durata complessiva della manifestazione festa o spettacolo, sono previste procedure semplificate per il rilascio della autorizzazione.

In base alla rumorosità prodotta, ed all'eventuale disturbo acustico causato al vicinato, valutabile caso per caso, il Comune può disporre, con il supporto tecnico della Az.U.S.L., una limitazione al termine massimo dei giorni richiesti.

Art. 14 – Svolgimento in aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo ovvero mobile ovvero all'aperto

Ad avvenuta realizzazione e sistemazione dell'area destinata a spettacoli a carattere temporaneo, individuata nella zonizzazione acustica e di altre che potranno successivamente essere individuate, le manifestazioni, le feste e gli spettacoli che in esse si potranno svolgere non saranno soggette ad autorizzazione per la rumorosità in deroga, a condizione che non si superi, esternamente all'area, i limiti della classificazione acustica della zona esterna, in prossimità dei recettori sensibili presenti. Internamente all'area saranno stabiliti con successive norme i limiti da rispettare.

Anche le condizioni di uso delle aree ed i tempi saranno stabiliti in apposite norme comunali relative all'uso dell'area, che saranno emanate ad avvenuta realizzazione/sistemazione dell'area stessa.

Art. 15 – Procedure autorizzative semplificate per giorni di deroga fino a un massimo di 15.

Condizioni

Dovrà essere garantito da parte del responsabile della festa o spettacolo, richiedente l'autorizzazione in deroga, il rispetto delle seguenti condizioni:

1. orario entro la fascia dalle ore 10 alle ore 24;
2. limiti considerati come emissione dell'attività nel suo complesso, intesa come sorgente unica, in prossimità dei recettori sensibili
 - a) 70 dB(A) fino alle ore 22
 - b) 60 dB(A) dalle ore 22 alle 24

Per richieste di deroga di durata inferiore a 3 giorni

Potrà essere inoltrata, anziché una richiesta di autorizzazione, una comunicazione, almeno 10 giorni prima del previsto svolgimento, con l'indicazione del luogo, del periodo e del rispetto dell'orario e dei limiti sopra detti (All. 10). Il Comune prende atto dell'istanza pervenuta e, se non ci sono valutazioni ostative, la festa si intende autorizzata per silenzio-assenso.

Per richieste di deroga superiori a 3 giorni fino a 15 giorni

Dovrà essere richiesta autorizzazione, almeno 10 (dieci) giorni prima dell'inizio, corredata dei seguenti dati e documenti, redatti dal responsabile della festa o spettacolo:

1. indicazione del periodo, del luogo e dell'orario di svolgimento delle attività che danno luogo alla rumorosità di cui si chiede la deroga;
2. una descrizione degli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno adottati per la limitazione del disturbo acustico;
3. una pianta dettagliata e aggiornata dell'area dell'intervento con l'identificazione degli edifici di civile abitazioni potenzialmente disturbati;
4. la garanzia del rispetto dei limiti già indicati nei commi precedenti.

Il Comune valuta, congiuntamente alla U.F. di Igiene e Sanità Pubblica della Az.U.S.L. territorialmente competente, la documentazione inviata. Per i casi in cui il rispetto dichiarato dei limiti e degli accorgimenti tecnici per la limitazione del disturbo, indicati nella domanda, non siano sufficientemente attendibili, chiede che la documentazione sia integrata e redatta da un tecnico competente in acustica ambientale.

Art. 16 – Autorizzazioni generali

Per le feste che si svolgono ogni anno nel solito luogo e della stessa tipologia, della durata entro quindici giorni e con il rispetto dei limiti così come stabilito dall'art. 15 (70 dB(A) in periodo diurno e 60 dB(A) in periodo notturno), il Comune può, al fine della semplificazione amministrativa, procedere annualmente al rilascio di una autorizzazione generale unica.

Tale provvedimento dovrà comunque contenere l'indicazione dei luoghi di svolgimento per ogni festa e le necessarie prescrizioni, e avrà efficacia solo ad avvenuta presentazione della richiesta di autorizzazione e per i giorni in essa indicati.

La domanda di autorizzazione, in questi casi di feste che si ripetono annualmente e per le quali non cambia la tipologia e la consistenza delle sorgenti di emissioni sonore, può fare riferimento alla documentazione (pianta dell'area ed identificazione degli edifici potenzialmente disturbati), già presentata per l'anno precedente.

Art. 17 – Esclusioni dalle procedure semplificate

Non sono soggette alla disciplina di procedure semplificate:

1. feste, manifestazioni e spettacoli per le quali la rumorosità prodotta è superiore al limite di deroga generale di 70 dB(A) diurni e 60 dB(A) notturni;
2. le feste, le manifestazioni o gli spettacoli con giorni di deroga superiori a 15;
3. le feste, le manifestazioni o gli spettacoli in prossimità di ricettori sensibili.

Per le tipologie di cui ai punti 1. e 2. e 3. la richiesta di autorizzazione dovrà essere corredata, oltre che dalle indicazioni relative alla durata ed all'orario di svolgimento della manifestazione e delle varie attività rumorose all'interno di essa, da una relazione redatta da tecnico competente in acustica ambientale, ai sensi dell'art. 16 della L.R. 89/98, contenente:

- un elenco degli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno adottati per la limitazione del disturbo e la descrizione delle modalità di realizzazione;
 - una pianta dettagliata e aggiornata dell'area della manifestazione con l'identificazione degli edifici di civile abitazione e/o dei ricettori sensibili potenzialmente disturbati;
 - limiti richiesti e la loro motivazione per ognuna delle attività diverse previste.
- il parere AUSL (Az. USL 3 di Pistoia Zona Distretto Valdinievole U.F. Igiene e Sanità Pubblica)

Art. 18- Sospensione delle attività rumorose in deroga

Qualora dagli organi di vigilanza sia rilevato dalle misurazioni eseguite, il mancato rispetto dei limiti stabiliti con le autorizzazioni in deroga o di altre prescrizioni dettate, oltre alla applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa, il Comune valuterà, in base al parere di tipo sanitario della A.S.L. i conseguenti provvedimenti da assumere, incluso la sospensione della attività rumorosa in deroga.

La ripresa dell'attività potrà avvenire a seguito della avvenuta realizzazione dei necessari interventi o accorgimenti tecnici eseguiti a garanzia del rispetto dei limiti in deroga.

TITOLO V - REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI AMBIENTI ABITATIVI

Art. 19 - Opere e interventi interessati

La classificazione degli ambienti abitativi per quanto attiene i requisiti acustici passivi è riportata nella sottostante tabella, desunta dal D.P.C.M. 05.12.1997.

Categoria	Descrizione
A	Edifici adibiti a residenza o assimilabili
B	Edifici adibiti ad uffici e assimilabili
C	Edifici adibiti ad alberghi, pensioni ed attività assimilabili
D	Edifici adibiti ad ospedali, cliniche, case di cura e assimilabili
E	Edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili
F	Edifici adibiti ad attività ricreative o di culto o assimilabili
G	Edifici adibiti ad attività commerciali o assimilabili

Nella progettazione e realizzazione di ambienti abitativi con interventi di:

- nuova costruzione compresi gli ampliamenti;
- ristrutturazione edilizia limitatamente ai casi di demolizione e ricostruzione, e ai casi di ristrutturazione globale;
- risanamento conservativo con contestuale cambio di destinazione d'uso;

devono essere preventivamente valutate le caratteristiche dei materiali utilizzati in modo da avere una adeguata protezione acustica degli ambienti dal rumore di calpestio, dal rumore prodotto da impianti o apparecchi installati nell'immobile, dai rumori provenienti da sorgenti esterne al fabbricato, dai rumori o dai suoni aerei provenienti da alloggi o unità immobiliari contigui e da locali o spazi destinati a servizi comuni. In ogni caso, in funzione della classificazione degli ambienti abitativi, dovranno essere rispettati i parametri di cui alla tabella B dell'allegato A del D.P.C.M. 5.12.1997, fatta eccezione per i tempi di riverberazione degli edifici scolastici per i quali deve essere fatto riferimento ai limiti stabiliti dal D.M. 18.12.1975.

Sono fatti salvi gli aspetti diversamente regolamentati dalla Soprintendenza ai Beni Architettonici Artistici ed Ambientali.

Art. 20 - Documentazione richiesta

Alla richiesta di permesso di costruire o alla denuncia di inizio attività di cui alla Legge regionale 1/2005, inoltrate per la realizzazione di un intervento edilizio ricadente in una delle tipologie sopra elencate, deve essere allegata una dichiarazione a garanzia del rispetto dei requisiti acustici passivi, resa con le modalità previste dal D.P.R. 445 del 28/12/2000 (Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà).

Preliminarmente al rilascio del permesso di costruire dovrà essere prodotta una relazione tecnica e di calcolo che valuti, sulla base delle caratteristiche progettuali dell'opera presentata, i parametri di cui alla tabella B dell'allegato A del D.P.C.M. 5.12.1997, confrontandoli con i valori limite fissati dalla tabella stessa.

Tale relazione tecnica e di calcolo dovrà essere verificata da parte dell'apposito Ufficio Comunale prima del rilascio del permesso di costruire.

Alla relazione tecnica e di calcolo dovranno essere allegati idonei elaborati grafici costituiti da planimetrie e sezioni se necessarie, particolari costruttivi, in appropriato formato, che evidenzino gli interventi previsti ai fini del rispetto della normativa e degli eventuali criteri di qualità definiti dal Committente, in ambito di acustica edilizia.

In caso di modifiche in corso d'opera, la dichiarazione dovrà essere corredata da nuovi calcoli.

Art. 21 - Compiti dell'amministrazione comunale

Gli uffici comunali preposti al ricevimento delle richieste e delle comunicazioni per la realizzazione delle opere e degli interventi di cui al punto 2.1.3.1, verificano la presenza della documentazione relativa ai requisiti acustici passivi redatta nei modi previsti al punto 2.1.3.2.

Tale documentazione deve essere inviata all'ufficio competente per l'ambiente del comune ai fini del rilascio del relativo nulla-osta. L'ufficio comunale competente per l'ambiente, per la valutazione delle documentazioni prodotte, può richiedere il parere tecnico del Dipartimento della Prevenzione della Azienda U.S.L. competente per territorio.

Il parere tecnico può essere anche acquisito direttamente dal soggetto titolare e prodotto contestualmente alla presentazione dei progetti e delle domande sopra elencate.

Art. 22 - Certificazione dei requisiti acustici passivi degli edifici

Terminato l'intervento edilizio, il direttore dei lavori assevera l'agibilità dell'immobile dichiarando anche il rispetto dei requisiti igienico-sanitari compreso il rispetto dei parametri individuati nella tabella B dell'allegato A del D.P.C.M. 05/12/1997; a tale scopo allega una relazione redatta e firmata da un tecnico competente in materia di acustica, corredata anche dai risultati dei rilievi strumentali eseguiti in opera.

Per gli edifici pubblici il Certificato di conformità ai requisiti acustici passivi degli edifici deve essere obbligatoriamente reso sulla base di un collaudo in opera eseguito con misurazioni.

Il Comune, nell'ambito di un accordo/convenzione fra lo stesso e l'azienda U.S.L. per la verifica dell'abitabilità, potrà prevedere accertamenti anche strumentali sui requisiti acustici passivi degli edifici in relazione alla specifica destinazione d'uso.

TITOLO VI - ALTRE ATTIVITA' RUMOROSE

Art. 23 - Macchine da giardino

L'uso di macchine e impianti rumorosi per l'esecuzione dei lavori di giardinaggio è consentito nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 20.00. Il sabato e i giorni festivi dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.00 alle ore 20.00.

Le macchine e gli impianti in uso per l'esecuzione dei lavori di giardinaggio devono essere tali da ridurre l'inquinamento acustico nelle aree adiacenti ai più bassi livelli consentiti dalla tecnica corrente, ovvero conformi alle direttive comunitarie recepite dalla normativa nazionale.

Art. 24 - Macchine agricole

L'impiego temporaneo di macchine agricole per i lavori stagionali e di manutenzione e adeguamento inerenti la conduzione, coltivazione e la silvicoltura dei fondi in deroga ai limiti della classificazione acustica è consentito dalle ore 6.30 alle ore 21.00 dei giorni feriali e dalle ore 7.00 alle ore 13.00 nei giorni festivi.

Relativamente alle emissioni rumorose le macchine e gli impianti posti in uso dovranno essere conformi alle direttive comunitarie recepite dalla normativa nazionale.

Art. 25 - Allarmi acustici

Per l'emissioni sonore provenienti da sistemi di allarme, non si applicano i limiti del presente regolamento, ma la durata di tali emissioni non può superare i 15 minuti totali di attivazione (comprensivi della pause tra emissioni intermittenti generate dal medesimo evento), sia nel periodo di riferimento diurno che notturno.

Art. 26 - Altre attività

L'esercizio di tutte le altre attività rumorose o potenzialmente rumorosa, non disciplinate dalla L. 447/95, quali piccoli lavori edili effettuati in proprio, traslochi e comunque svolte a fini privati, potrà essere effettuato soltanto:

- o dalle ore 6 alle ore 21 - dal 1° aprile a tutto il 30 settembre;
- o dalle ore 7 alle ore 21 - dal 1° ottobre a tutto il 31 marzo.

TITOLO VII - CONTROLLI, SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 27 - Controlli

Nell'ambito delle procedure per la valutazione della documentazione e per il rilascio del nulla osta acustico, ove previsto, l'ufficio comunale competente può avvalersi del supporto tecnico dell'U.F. Igiene e Sanità Pubblica dell'Az. U.S.L. n. 3 di Pistoia – zona Distretto Valdinievole

Le attività di controllo circa il rispetto della normativa vigente in materia di rumore e del presente regolamento sono di competenza dell'ufficio comunale preposto che può avvalersi del Corpo di Polizia Municipale e dell'U.F. Igiene e Sanità Pubblica dell'Az. U.S.L. n. 3 di Pistoia – zona Distretto Valdinievole, nonché di tecnici competenti incaricati.

Art. 28 - Sanzioni

Il mancato rispetto del presente regolamento è soggetto alle sanzioni amministrative previste dalla vigente normativa in materia.

Sono fatte salve le sanzioni penali previste dagli artt. 659 e 660 del Codice Penale e quanto previsto dall'art. 650 del Codice Penale per l'inosservanza di provvedimenti legalmente dati dall'autorità sanitaria per ragioni di igiene.

Art. 29 Sospensione delle attività

Le autorità competenti – Az.U.S.L., A.R.P.A.T. e Corpo di Polizia Municipale – nel caso in cui verifichino, tramite apposite misurazioni, il mancato rispetto dei valori limite di immissione di cui al D.P.C.M. 14.11.1997 o dei limiti stabiliti con le autorizzazioni in deroga, oltre a comunicare le sanzioni previste dalla legge e dal presente regolamento, provvederanno a trasmettere il risultato di dette misurazioni all'ufficio comunale competente che emanerà o proporrà i provvedimenti consequenziali.

In particolare il titolare dell'attività sanzionata verrà diffidato dal proseguire l'attività senza rispettare i limiti di legge e a comunicare all'ufficio competente quali provvedimenti abbia posto in essere per ottenere tale obiettivo.

Qualora a seguito della diffida di cui al comma precedente l'attività continui a superare i valori limite di immissione di cui al D.P.C.M. 14.11.1997 o dei limiti concessi in deroga ai sensi della normativa vigente e del presente regolamento, l'Amministrazione Comunale oltre alle sanzioni previste dalle vigenti leggi e dal presente regolamento, potrà disporre la sospensione dell'attività rumorosa e/o della licenza o autorizzazione all'esercizio fino all'avvenuto adeguamento ai limiti fissati dalla normativa.

In particolare, la dimostrazione di aver effettuato interventi tali da garantire il rispetto di limiti fissati dalla normativa, dovrà avvenire con la presentazione della documentazione di seguito elencata:

- a) dichiarazione sostitutiva di atto notorio redatta dal titolare dell'attività, secondo il modello prestampato (All. n. 8 al presente regolamento);
- b) valutazione di impatto acustico, se prevista per quel tipo di attività e se non già prodotta in fase di autorizzazione o di D.I.A., redatta da tecnico competente in acustica;
- c) relazione tecnica redatta da tecnico competente in acustica contenente la descrizione degli interventi posti in essere e la dichiarazione che tali interventi garantiscono il rispetto dei limiti di legge.

La riapertura potrà avvenire anche con modifiche all'orario di esercizio dell'attività, allo scopo di tutelare il riposo notturno.

E' fatta salva l'applicazione, qualora ne ricorra la fattispecie, dei provvedimenti contingibili e urgenti.

Art. 30 - Istanze e segnalazioni di disturbo

Per segnalare situazioni di disturbo legate all'inquinamento acustico i cittadini singoli o associati possono rivolgersi all'ufficio comunale competente (Allegato n. 9 al presente regolamento).

Art. 31 - Allegati

Gli allegati al presente regolamento sono da considerarsi modelli indicativi ed esplicativi per la presentazione della documentazione richiesta e non costituiscono parte integrante al presente atto.

La loro modifica è sempre possibile con atto dirigenziale.

Art. 32 - Entrata in vigore

Le **nuove attività rumorose** di carattere permanente o temporaneo devono rispettare i limiti di emissione e di immissione previsti dal P.C.C.A. fino dalla loro attivazione, qualora la medesima avvenga successivamente all'entrata in vigore del Piano stesso.

Per le **attività rumorose preesistenti** all'entrata in vigore del Piano di classificazione Acustica, i limiti di emissione e di immissione attribuiti alle singole zone sono vincolanti dalla data di sei mesi dopo l'entrata in vigore del P.C.C.A.

Art. 33 - Validazione

Il consiglio comunale procederà alla verifica della efficacia del presente regolamento, apportando le eventuali modifiche e integrazioni, dopo un periodo di applicazione e sperimentazione di due anni dalla sua entrata in vigore.

ALLEGATI

Appendice 1 – Definizioni tecniche

(per una casistica più esaustiva si rimanda alle leggi e decreti di settore)

a) **inquinamento acustico**: l'introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo o dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi;

b) **ambiente abitativo**: ogni ambiente interno ad un edificio destinato alla permanenza di persone o di comunità ed utilizzato per le diverse attività umane, fatta eccezione per gli ambienti destinati ad attività produttive per i quali resta ferma la disciplina di cui al D.Lgs. 15 agosto 1991, n. 277, salvo per quanto concerne l'immissione di rumore da sorgenti sonore esterne ai locali in cui si svolgono le attività produttive;

c) **sorgenti sonore fisse**: gli impianti tecnici degli edifici e le altre installazioni unite agli immobili anche in via transitoria il cui uso produca emissioni sonore; le infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali, marittime, industriali, artigianali, commerciali ed agricole; i parcheggi;

le aree adibite a stabilimenti di movimentazione merci; i depositi dei mezzi di trasporto di persone e merci; le aree adibite ad attività sportive e ricreative;

d) sorgenti sonore mobili: tutte le sorgenti sonore non comprese nella lettera c);

e) valori limite di emissione: il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa;

f) valori limite di immissione: il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori;

g) valori di attenzione: il valore di rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente;

h) valori di qualità: i valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dal presente regolamento.

Tabella B: valori limite di emissione - Leq in dB(A) (art. 2)

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempo di riferimento diurno	Tempo di riferimento notturno
	06.00-22.00	22.00-06.00
I Aree particolarmente protette	45	35
II Aree prevalentemente residenziali	50	40
III Aree di tipo misto	55	45
IV Aree di intensa attività umana	60	50
V Aree prevalentemente industriali	65	55
VI Aree esclusivamente industriali	65	65

Tabella C: valori limite assoluti di immissione - Leq in dB(A) (art. 3)

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempo di riferimento diurno	Tempo di riferimento notturno
	06.00-22.00	22.00-06.00
I Aree particolarmente protette	50	40
II Aree prevalentemente residenziali	55	45
III Aree di tipo misto	60	50
IV Aree di intensa attività umana	65	55
V Aree prevalentemente industriali	70	60
VI Aree esclusivamente industriali	70	70

Tabella D: valori di qualità - Leq in dB(A) (art. 7)

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempo di riferimento diurno	Tempo di riferimento notturno
	06.00-22.00	22.00-06.00
I Aree particolarmente protette	47	37
II Aree prevalentemente residenziali	52	42
III Aree di tipo misto	57	47
IV Aree di intensa attività umana	62	52
V Aree prevalentemente industriali	67	57
VI Aree esclusivamente industriali	70	70

Oltre a questi valori limite assoluti (relativi ai periodi di riferimento diurno e notturno) sono da considerare i livelli di immissione differenziali.

Il livello differenziale è la differenza tra il livello ambientale (misurato in presenza di attività della sorgente in esame) e il livello residuo (misurato in assenza di attività della sorgente in esame).

I limiti massimi per i livelli differenziali sono riportati nella successiva tabella 2. Sono applicabili se il livello ambientale supera i 25 dB(A) a finestre chiuse e 40 dB(A) a finestre aperte nel periodo notturno e, analogamente, se il livello ambientale supera i 35 dB(A) a finestre chiuse e 50 dB(A) a finestre aperte nel periodo diurno.

livelli limite di immissione differenziale	dB(A)
periodo notturno (dalle 22.00 alle 6.00)	3 dB(A)
periodo diurno (dalle 6.00 alle 22.00)	5 dB(A)

Valori di attenzione (Art. 6 D.P.C.M. 14.11.1997)

1. I valori di attenzione espressi come livelli continui equivalenti di pressione sonora ponderata «A», riferiti al tempo a lungo termine (TL) sono:

a) se riferiti ad un'ora, i valori della tabella C allegata al presente decreto, aumentati di 10 dB per il periodo diurno e di 5 dB per il periodo notturno;

b) se relativi ai tempi di riferimento, i valori di cui alla tabella C allegata al presente decreto. Il tempo a lungo termine (TL) rappresenta il tempo all'interno del quale si vuole avere la caratterizzazione del territorio dal punto di vista della rumorosità ambientale. La lunghezza di questo intervallo di tempo è correlata alle variazioni dei fattori che influenzano tale rumorosità nel lungo termine. Il valore TL, multiplo intero del periodo di riferimento, è un periodo di tempo prestabilito riguardante i periodi che consentono la valutazione di realtà specifiche locali.

2. Per l'adozione dei piani di risanamento di cui all'art. 7 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, è sufficiente il superamento di uno dei due valori di cui ai punti a) e b) del precedente comma 1, ad eccezione delle aree esclusivamente industriali in cui i piani di risanamento devono essere adottati in caso di superamento dei valori di cui alla lettera b) del comma precedente.

3. I valori di attenzione di cui al comma 1 non si applicano alle fasce territoriali di pertinenza delle infrastrutture stradali, ferroviarie, marittime ed aeroportuali.

ALLEGATO N. 1

PER LE DIA E LE COMUNICAZIONI DI COMMERCIO

PER LE ISTANZE DI ATTI ABILITATIVI ESPRESSI

MODELLO SULLA PREVENZIONE DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO ATTIVITA' PERMANENTI NON RUMOROSE

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'

Resa e sottoscritta da maggiorenne con capacità di agire e ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 e con le modalità di cui all'art. 38 comma 3 del citato DPR.

Il sottoscritto.....

Nato a.....il.....

Residente a.....via/piazzan.....

In qualità di legale rappresentante dell'impresa:.....

A conoscenza che l'art. 76 del DPR n. 445 del 28/12/2000 prevede sanzioni penali in caso di dichiarazione mendace e che l'Amministrazione ha l'obbligo di provvedere alla revoca del beneficio eventualmente ottenuto dal richiedente in caso di falsità

DICHIARA CHE,

nello svolgimento dell'attività di.....

Ubicata in Via/P.za,

☐ **NON VIENE FATTO USO DI:**

_ condizionatori aventi unità poste all'esterno dei locali in cui si svolge l'attività;

_ gruppi frigo installati all'esterno dell'edificio o ancorati alla muratura o posti in locali interni all'edificio tali da pregiudicare il confort dei residenti nello stesso immobile;

_ Estrattori di aria

_ impianto di diffusione sonora

_ gruppi elettrogeni

_ altre apparecchiature rumorose legate all'attività.

Nel caso in cui le apparecchiature suddette vengano installate successivamente alla data di presentazione del presente modello e all'avvio dell'attività, l'interessato dovrà presentare al Comune la relativa valutazione previsionale d'impatto acustico.

☐ **NON SONO PRESENTI RECETTORI SENSIBILI NELLE IMMEDIATE VICINANZE DELL'ESERCIZIO.**

☐ **LE APPARECCHIATURE UTILIZZATE NON HANNO UNA POTENZA SONORA TALE DA INTERESSARE I POTENZIALI RECETTORI SENSIBILI PIU' PROSSIMI ALL'ESERCIZIO.**

Data.....

il dichiarante (firma leggibile)

.....

ALLEGATO N. 2

PER LE DIA E LE COMUNICAZIONI DI COMMERCIO

E PER LE ISTANZE DI ATTI ABILITATIVI ESPRESSI

MODELLO SULLA PREVENZIONE DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO

ATTIVITA' RUMOROSE PERMANENTI

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'

Resa e sottoscritta da maggiorenne con capacità di agire e ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000
e con le modalità di cui all'art. 38 comma 3 del citato DPR.

Il sottoscritto.....

Nato a.....il.....

Residente a.....via/piazzan.....

In qualità di legale rappresentante dell'impresa:.....

A conoscenza che l'art. 76 del DPR n. 445 del 28/12/2000 prevede sanzioni penali in caso di
dichiarazione mendace e che l'Amministrazione ha l'obbligo di provvedere alla revoca del beneficio
eventualmente ottenuto dal richiedente in caso di falsità

DICHIARA

Che nello svolgimento dell'attività di.....

Ubicata in Via/P.za

VIENE FATTO USO DI APPARECCHIATURE RUMOROSE LEGATE ALL'ATTIVITA' PER IL CUI USO SI
RENDE NECESSARIA UNA VALUTAZIONE PRELIMINARE DI IMPATTO ACUSTICO CHE INDICHI GLI
EVENTUALI ACCORGIMENTI DA ATTUARSI PRIMA DELLA MESSA IN ESERCIZIO DEGLI STESSI
IMPIANTI.

A tale scopo si allega in duplice copia valutazione previsionale di impatto acustico redatta da
tecnico abilitato ai sensi dell'art. 2 comma 6 Legge 447/95.

Data.....

il dichiarante (firma leggibile)

.....

ALLEGATO N. 3

PER LE DIA E LE COMUNICAZIONI DI COMMERCIO

E PER LE ISTANZE DI ATTI ABILITATIVI ESPRESSI

MODELLO SULLA PREVENZIONE DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO

ATTIVITA' ACUSTICAMENTE SENSIBILI

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'

Resa e sottoscritta da maggiorenne con capacità di agire e ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000
e con le modalità di cui all'art. 38 comma 3 del citato DPR.

Il sottoscritto.....

Nato a.....il.....

Residente a.....via/piazzan.....

In qualità di legale rappresentante dell'impresa:.....

A conoscenza che l'art. 76 del DPR n. 445 del 28/12/2000 prevede sanzioni penali in caso di
dichiarazione mendace e che l'Amministrazione ha l'obbligo di provvedere alla revoca del beneficio
eventualmente ottenuto dal richiedente in caso di falsità,

**preso atto che per l'edificio/attività in oggetto si rende necessaria la predisposizione di
apposita documentazione di valutazione del clima acustico e/o dei requisiti acustici passivi
degli edifici, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 8 comma 3 della L. 447/95 e dall'art.
12, comma 3 della L.R.T. 89/98, nonché dal D.P.C.M. 5 dicembre 1997,**

DICHIARA

Che nella progettazione e realizzazione dell'edificio/attività.....
di.....

Ubicata in Via/P.za

SONO STATE RISPETTATE LE NORMATIVE VIGENTI IN MATERIA DI PROTEZIONE DAL RUMORE

ed allega in duplice copia valutazione previsionale di clima acustico e/o di previsione del rispetto
dei requisiti acustici passivi degli edifici redatta da tecnico abilitato ai sensi dell'art. 2 comma 6
Legge 447/95.

Data.....

il dichiarante (firma leggibile)

.....

ALLEGATO N. 4

DOMANDA PER ATTIVITA' RUMOROSA TEMPORANEA

(manifestazioni all'interno delle aree per attività temporanee)

AL COMUNE DI UFFICIO

Il sottoscritto.....

in qualità di: legale rapp. te o titolare o altro (specificare):.....

.....

(nome ente, ditta):.....

sede legale:.....

(via, n. civico, telefono, fax):.....

COMUNICA

che nei giorni dal..... al.....

In.....via.....n.....

con i seguenti orari, dallealle

e nel rispetto dei limiti di 70 dB(A) dalle ore 10.00 alle ore 22.00 e 60 dB(A) dalle ore 22.00 alle ore 24.00 come limite di immissione dell'attività nel suo complesso misurato in facciata ai recettori più disturbati;

A tal fine il sottoscritto dichiara di aver preso visione della normativa nazionale e regionale in materia, del P.C.C.A., e di rispettare quanto indicato nel Regolamento per le attività rumorose del Comune di, e di aver verificato presso l'ufficio comunale competente che la durata dell'attività richiesta non concorre al superamento del limite di 30 gg. l'anno previsto dalla Del. N. 77/2000 – Consiglio Regionale Toscana (Linee Guida al punto 3.2.3.).

Data.....

il dichiarante (firma leggibile)

.....

ALLEGATO N. 5
DEROGA SEMPLIFICATA

DOMANDA PER ATTIVITA' RUMOROSA TEMPORANEA

(manifestazioni al di fuori delle aree destinate alle attività temporanee)

AL COMUNE DI UFFICIO

Il sottoscritto.....

in qualità di: legale rapp. te o titolare o altro (specificare):.....

.....
(nome ente, ditta):.....

sede legale:.....

(via, n. civico, telefono, fax):.....

C O M U N I C A

che nei giorni dal..... al.....

In.....via.....n.....

con i seguenti orari (compresi nell'intervallo 10.00 – 22.00) dallealle
e nel rispetto dei limiti di 70 dB(A) dalle ore 10.00 alle ore 22.00 e 60 dB(A) dalle ore 22.00 alle ore 24.00 come limite di **emissione** dell'attività nel suo complesso misurato in facciata ai recettori più disturbati;

A tal fine il sottoscritto dichiara di aver preso visione della normativa nazionale e regionale in materia, del P.C.C.A., e di rispettare quanto indicato nel Regolamento per le attività rumorose del Comune di Lamporecchio, e di aver verificato presso l'ufficio comunale competente che la durata dell'attività richiesta non concorre al superamento del limite di 30 gg. l'anno previsto dalla Del. N. 77/2000 – Consiglio Regionale Toscana (Linee Guida al punto 3.2.3.).

chiede

il rilascio di autorizzazione in deroga. A tal fine, allega la seguente documentazione:

1. elenco di tutti gli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno adottati per la limitazione del disturbo;
2. pianta dettagliata e aggiornata dell'area dell'intervento con l'identificazione degli edifici di civile abitazione e con l'indicazione della classe acustica della zona secondo il DPCM 14/11/97.

In fede.

Data.....

il dichiarante (firma leggibile)

.....

ALLEGATO N. 6

DEROGA SEMPLIFICATA

DOMANDA PER ATTIVITA' RUMOROSA TEMPORANEA

(cantieri edili, stradali ed assimilabili in aree III, IV e V, non in prossimità di scuole, ospedali e case di cura per durata inferiore ai 20 gg lavorativi)

AL COMUNE DI UFFICIO

Il sottoscritto:.....
in qualità di: legale rapp. te o titolare o altro (specificare):.....
(nome ente, ditta):.....
sede legale:.....
(via, n. civico, telefono,fax):.....
comunica che:.....
nei giorni (esclusi sabato e domenica) dal.....al.....
In.....via.....n.....
con i seguenti orari
e nel rispetto dei limiti di 70 dB(A) come limite di immissione dell'attività nel suo complesso
misurato in facciata ai recettori più disturbati e di 65 dB(A) misurati all'interno delle abitazione in
caso di ristrutturazioni interne, si svolgerà l'attività rumorosa a carattere temporaneo consistente
in:

.....
.....

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione della normativa nazionale e regionale in materia, del
PCCA e di rispettare quanto indicato nel Regolamento delle attività rumorose del Comune di
.....e

chiede

il rilascio di autorizzazione in deroga. A tal fine, allega la seguente documentazione:

3. relazione attestante che i macchinari utilizzati rientrano nei limiti di emissione sonora previsti per la messa in commercio dalla normativa nazionale e comunitaria vigente entri tre anni precedenti la richiesta di deroga;
4. elenco dei livelli di emissione sonora delle macchine che si intende utilizzare e per le quali la normativa nazionale prevede l'obbligo di certificazione acustica (D.M. n. 588/87, D.Lgs n. 135/92 e D.Lgs n. 137/92);
5. elenco di tutti gli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno adottati per la limitazione del disturbo;
6. pianta dettagliata e aggiornata dell'area dell'intervento con l'identificazione degli edifici di civile abitazione e con l'indicazione della classe acustica della zona secondo il DPCM 14/11/97.

I documenti indicati ai punti 1,2 e 3 dovranno essere redatti da tecnico competente ai sensi dell'art. 16 LR 89/98.

In fede.

Data.....

il dichiarante (firma leggibile)

.....

ALLEGATO N. 7/A
DEROGA COMPLETA (NON SEMPLIFICATA)
DOMANDA PER ATTIVITA' RUMOROSA TEMPORANEA (CANTIERI)

AL COMUNE DI UFFICIO

Il sottoscritto.....
in qualità di: legale rapp. te o titolare o altro (specificare).....
(nome ente, ditta):.....
sede legale (via, n. civico, telefono, fax):
comunica che:
nei giorni dal.....al.....
in vian.....
con i seguenti orari:.....
si svolgerà l'attività rumorosa a carattere temporaneo consistente in:.....
.....

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione della normativa nazionale e regionale in materia, del PCCA e di rispettare quanto indicato nel Regolamento delle attività rumorose del Comune di..... e

Chiede il rilascio di autorizzazione in deroga.

A tal fine allega la seguente documentazione:

1. Relazione descrittiva dell'attività che si intende svolgere, redatta da tecnico competente ai sensi dell'Art. 16 della LR. 89/98 contenente:
 - 1.1. elenco degli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno adottati per la limitazione del disturbo e la descrizione delle modalità di realizzazione;
 - 1.2. pianta dettagliata e aggiornata dell'area dell'intervento con l'identificazione degli edifici di civile abitazione potenzialmente disturbati e con l'indicazione della classe acustica della zona secondo il DPCM 14/11/97;
 - 1.3. durata del cantiere;
 - 1.4. eventuale articolazione temporale e durata delle varie attività del cantiere;
 - 1.5. limiti richiesti e la loro motivazione, per ognuna delle attività diverse previste;
 - 1.6. una relazione che attesti l'eventuale conformità a norme nazionali e comunitarie di limitazione delle emissioni sonore, nonché un elenco dei livelli di emissione sonora delle macchine che si intende utilizzare e per le quali la normativa nazionale prevede l'obbligo di certificazione acustica (DM n. 588/7, DLgs n. 135/92 e Dlgs. n. 137/92).
 - 1.7. Parere A.U.S.L. n. 3 di Pistoia - Zona Distretto Valdinievole - U.F. Igiene e Sanità Pubblica Via XXIV Maggio n. 8 - 51019 Ponte Buggianese

Data

La/il dichiarante
(firma leggibile)

.....

ALLEGATO N. 7/B

DEROGA COMPLETA (NON SEMPLIFICATA) (MANIFESTAZIONE)

DOMANDA PER ATTIVITA' RUMOROSA TEMPORANEA

AL COMUNE DI UFFICIO

Il sottoscritto.....

in qualità di: legale rapp. te o titolare o altro (specificare).....

(nome ente, ditta):.....

sede legale (via, n. civico, telefono, fax):

comunica che:

nei giorni dal.....al.....

in vian.....

con i seguenti orari:.....

si svolgerà l'attività rumorosa a carattere temporaneo consistente in:.....

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione della normativa nazionale e regionale in materia, del PCCA e di rispettare quanto indicato nel Regolamento delle attività rumorose del Comune di..... e

chiede il rilascio di autorizzazione in deroga.

A tal fine allega la seguente documentazione:

1. Relazione descrittiva dell'attività che si intende svolgere, redatta da tecnico competente ai sensi dell'Art. 16 della LR. 89/98 contenente:

1.1. elenco degli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno adottati per la limitazione del disturbo e la descrizione delle modalità di realizzazione;

1.2. pianta dettagliata e aggiornata dell'area dell'intervento con l'identificazione degli edifici di civile abitazione potenzialmente disturbati e con l'indicazione della classe acustica della zona secondo il DPCM 14/11/97;

1.3. durata della manifestazione;

1.4. eventuale articolazione temporale e durata delle varie attività della manifestazione;

1.5. limiti richiesti e la loro motivazione, per ognuna delle attività diverse previste;

1.6. Parere A.U.S.L. n. 3 di Pistoia - Zona Distretto Valdinievole - U.F. Igiene e Sanità Pubblica Via XXIV Maggio n. 8 - 51019 Ponte Buggianese

Data.....

La/il dichiarante

(firma leggibile)

.....

ALLEGATO N. 8

COMUNICAZIONE DI AVVENUTA MITIGAZIONE DEL RUMORE

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'

resa e sottoscritta da maggiorenne con capacità di agire e ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/00 e
con le modalità di cui all'art. 38 comma del citato D.P.R..

Io sottoscritto.....

Nato a.....il.....

Residente a.....via/piazzan.....

In qualità di legale rappresentante dell'impresa:.....

A conoscenza che l'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 prevede sanzioni penali in caso di
dichiarazione mendace e che l'Amministrazione ha l'obbligo di provvedere alla revoca del beneficio
eventualmente ottenuto dal richiedente in caso di falsità,

DICHIARO

di aver ricondotto l'immissione del rumore entro i limiti stabiliti dall'art. 4 DPCM del 14/11/1997
tramite:

- _ la definitiva esclusione delle sorgenti sonore disturbanti
- _ l'effettuazione di modifiche alle condizioni di esercizio delle sorgenti rumorose
- _ l'effettuazione di opere di mitigazione acustica dell'attività disturbante

Data.....

il dichiarante (firma leggibile)

.....

ALLEGATO 9

SEGNALAZIONE DI DISTURBO DA RUMORE

AL COMUNE DI UFFICIO

Oggetto: Richiesta di intervento a seguito di disturbo legato all'inquinamento acustico

Io sottoscritto.....

Residente a.....via/piazza.....n.....

Chiedo a codesta amministrazione di voler effettuare i necessari rilievi per verificare il rispetto o meno dei limiti di legge in materia di inquinamento acustico del rumore prodotto:

dall'attività.....

Ubicata in via/piazza.....

Preciso che il disturbo si verifica:

- in periodo diurno (ore 6:00-22:00)

- in periodo notturno (ore 22:00-6:00)

Per informazioni relative al presente reclamo preciso che potete rintracciarmi al seguente numero telefonico:.....

Data.....

il dichiarante (firma leggibile)

.....

Il presente modello può essere inviato:

- per posta, all'indirizzo sopraindicato

- per fax, al n.

- per posta elettronica, all'indirizzo

NOTE (facoltativo): indicare eventuali altre informazioni di dettaglio circa l'impianto o l'attività che causa il disturbo, e periodi dell'anno o del giorno in cui questo si verifica, ecc.:

.....
.....
.....
.....

ALLEGATO 10

COMUNICAZIONE DI RUMOROSITA' IN DEROGA PER FESTE E MANIFESTAZIONI DI DURATA INFERIORE A TRE GIORNI

AL COMUNE DI UFFICIO

Il/la sottoscritto/a.....in qualità di [] legale rappresentante [] titolare [] altro (specificare)della [] Ditta, [] Circolo, [] Associazione

COMUNICA

ai sensi dell'art. 15 comma 2 del Regolamento Attuativo del Piano Comunale di Classificazione Acustica, lo svolgimento della manifestazione / festa

.....
che avrà luogo:

() il giorno |.....|.....|.....| dalle ore alle ore

() dal giorno |.....|.....|.....| al giorno |.....|.....|.....| con orarionella seguente sededove si produrrà una rumorosità in deroga ai limiti di legge vigenti per l'area in esame.

Le sorgenti di rumore saranno le seguenti:

.....
.....
.....
.....
.....
.....

Dichiara inoltre, sotto la propria responsabilità, che saranno rispettate tutte le seguenti condizioni:

- svolgimento della manifestazione nella fascia oraria dalle ore 10.00 alle ore 24.00;
- rispetto dei limiti sottoindicati considerati come emissione dell'attività nel suo complesso, intesa come sorgente unica, in prossimità dei recettori sensibili: a) **70 dB(A)** fino alle ore 22.00; b) **60 dB(A)** dalle ore 22.00 alle ore 24.00;
- adozione degli interventi e accorgimenti tecnici necessari a limitare il disturbo acustico al vicinato di seguito elencati (esempio posizionamento delle casse acustiche, direzione di propagazione del suono, ecc.):

Data.....

il dichiarante (firma leggibile)

.....

ALLEGATO 11

COMUNICAZIONE DI RUMOROSITA' IN DEROGA PER CANTIERE EDILE DI DURATA INFERIORE A TRE GIORNI

AL COMUNE DI UFFICIO

Il/la sottoscritto/a.....in qualità di [] legale rappresentante [] titolare [] altro (specificare)della [] Ditta, [] Impresa Edile,

COMUNICA

ai sensi dell'art. 15 comma 2 del Regolamento Attuativo del Piano Comunale di Classificazione Acustica, lo svolgimento di un cantiere edile sito in Via n.C.,

secondo la seguente articolazione temporale:

() il giorno |.....|.....|.....| dalle ore alle ore

() dal giorno |.....|.....|.....| al giorno |.....|.....|.....| con orario

dove si produrrà una rumorosità in deroga ai limiti di legge vigenti per l'area in esame.

Le sorgenti di rumore saranno le seguenti:

.....
.....
.....
.....
.....
.....

Dichiara inoltre, sotto la propria responsabilità, che saranno rispettate tutte le seguenti condizioni:

- svolgimento dell'attività nella fascia oraria dalle ore 08.00 alle ore 12.00 e dalle 15:00 alle 18:00;
- rispetto dei limiti sottoindicati considerati come emissione dell'attività nel suo complesso, intesa come sorgente unica, in prossimità dei recettori sensibili: **70 dB(A)**;
- adozione degli interventi e accorgimenti tecnici necessari a limitare il disturbo acustico al vicinato di seguito elencati (esempio: schermatura delle sorgenti sonore laddove possibile, chiusura degli infissi qualora esistenti, ecc.).

Data.....

il dichiarante (firma leggibile)

.....